

"STATUTO

ARTICOLO 1 – Denominazione

Ai sensi degli articoli 2615-ter e 2462 e seguenti del codice civile, è costituita una Società consortile a responsabilità limitata denominata "API FORMAZIONE società consortile a responsabilità limitata".

La Società consortile potrà a tutti gli effetti di legge utilizzare la denominazione abbreviata "API FORMAZIONE S.C.R.L.".

In prosieguo, "API FORMAZIONE società consortile a responsabilità limitata" sarà anche denominata semplicemente "Società" o "Società Consortile" e i Soci saranno anche denominati "Consoziati" o "Imprese Consoziate" o "Società Consoziate".

ARTICOLO 2 – Sede

La Società Consortile ha sede nel Comune di Torino.

ARTICOLO 3 – Durata

La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

ARTICOLO 4 – Oggetto sociale

La Società consortile, emanazione della Associazione piccole e medie Imprese di Torino e Provincia APITORINO, non ha scopo lucrativo e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma.

Nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 2602 del codice civile, ha ad oggetto l'attività di formazione professionale, manageriale ed imprenditoriale; la progettazione e l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate all'adattabilità, all'inserimento, al reinserimento e alla formazione continua, nonché tutto quant'altro finalizzabile agli scopi sociali così come definiti; la promozione e la diffusione dell'innovazione tecnologica.

Essa potrà compiere qualunque operazione industriale, commerciale, finanziaria (quest'ultima non in maniera prevalente, ivi comprese l'assunzione di partecipazioni od interessenze in altre società solo in via strumentale e comunque non nei confronti del pubblico) e di credito passivo, mobiliare ed immobiliare, direttamente o mediamente connessa all'attuazione del predetto scopo, incluse la concessione di garanzie reali o personali e la rinuncia di garanzie concesse da terzi anche senza che venga soddisfatto il credito garantito, il tutto - si ribadisce - purché funzionalmente e direttamente rivolto alla realizzazione dell'attività come sopra programmata.

Restano comunque tassativamente escluse quelle particolari attività di consulenza riservate a specifiche categorie professionali, di intermediazione mobiliare, sollecitazione del pubblico risparmio, locazione finanziaria e/o erogazione del credito al consumo (anche nell'ambito dei propri soci) ovvero da esercitarsi nei confronti del pubblico, così come espressamente recepite e regolamentate in apposite leggi speciali, nonché ogni altra attività dalla legge vietata o subordinata a specifiche autorizzazioni.

La Società Consortile si avvarrà di tutte le agevolazioni e provvidenze di legge e così di quelle disposte dalla U.E., dallo Stato, dalla Regione e da Enti locali, nonché dei finanziamenti e contributi disposti da organismi pubblici e privati.

ARTICOLO 5 – Capitale sociale e conferimenti

5.1 Il capitale sociale è di euro 97.900,00 (novantasettemilanovecento), ed è rappresentato da tante partecipazioni quanti sono i soci.

5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, anche diversi dal denaro, nel rispetto della normativa vigente in materia. In caso di conferimento di prestazione d'opera o di servizi, al conferente è riconosciuta la facoltà di sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento presso la Società, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro.

5.3 In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione delle partecipazioni da essi possedute, salvo che il deliberando aumento sia finalizzato all'ingresso di nuovi soci o qualora il conferimento abbia ad oggetto elementi dell'attivo diversi dal denaro.

ARTICOLO 6 – Finanziamento dei soci – Titoli di debito

6.1 Per il fabbisogno finanziario della Società, i soci possono effettuare versamenti infruttiferi in conto capitale, anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni, nonché finanziamenti che, salva diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci, saranno infruttiferi, con obbligo di rimborso.

6.2 La raccolta di fondi presso soci, con obbligo di rimborso, potrà essere rivolta esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti, secondo le prescrizioni delle competenti autorità. I soci non possono peraltro cedere a terzi, separatamente dalle rispettive quote, i loro crediti derivanti dai versamenti stessi.

6.3 La Società può emettere titoli di debito di cui all'art. 2483 del codice civile. La competenza relativa alla loro emissione è attribuita all'Assemblea dei soci, che deve deliberare con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, di cui all'art. 19.5.

ARTICOLO 7 – Requisiti per l'ammissione

La società consortile è costituita in seno all'Associazione Piccole e Medie Imprese di Torino e Provincia (API Torino), che ne fa parte. Possono inoltre far parte della società consortile altre associazioni collegate ad API Torino, le piccole e medie imprese associate ad API Torino, nonché altre imprese interessate a collaborare per il raggiungimento degli scopi sociali. Sarà cura dell'organo amministrativo, come prescritto all'articolo 8, deliberare insindacabilmente sul possesso dei requisiti idonei all'ammissione dei consorziati.

ARTICOLO 8 – Domanda di ammissione

Le imprese che intendono essere ammesse devono inoltrare all'organo amministrativo della società consortile istanza di ammissione.

L'istanza di ammissione deve essere corredata dalla copia del verbale della deliberazione dell'organo sociale competente, riflettente la volontà di aderire alla società ed allo statuto sociale e recante la dichiarazione di impegno ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal presente statuto e dalle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'ammissione delle imprese é subordinata alla delibera dell'organo amministrativo, rispettando le seguenti procedure alternative:

1) presa d'atto della disponibilità a cedere le quote necessarie all'ammissione da parte di uno o più soci.

2) deliberazione dell'assemblea di aumento del capitale sociale eventualmente necessario, con esclusione del diritto di sottoscrizione a favore dell'ammittendo.

Il rigetto dell'istanza di ammissione non deve essere motivato e non è soggetto a reclamo o ad impugnativa.

ARTICOLO 9 – Contributi

In considerazione dei suoi scopi consortili, ai sensi dell'art. 2615-ter, comma 2, codice civile, i soci sono tenuti al versamento dei contributi, nella misura deliberata dall'Assemblea su proposta dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 10 – Obblighi dei consorziati

Le imprese consorziate si obbligano a:

- a) versare alla Società l'importo dei contributi consortili dovuti, nei modi e nei termini stabiliti dall'organo amministrativo;
- b) ottemperare alle norme stabilite dallo Statuto, nonché osservare le deliberazioni degli organi consortili;
- c) non recedere dalla Società almeno per il periodo minimo di due anni dalla data di ammissione;
- d) non operare in concorrenza, in danno, o contro gli interessi della Società Consortile e delle altre imprese consorziate e di loro aggregate, e/o di società dalle stesse controllate, o comunque facente riferimento ad un comune controllo, comprendendovi quelle partecipate dalla maggioranza dei consorziati, fatta salva la normale concorrenza commerciale;
- e) non divulgare atti, dati e fatti della Società Consortile, comunque ne siano venuti a conoscenza, ritenendosi questi indistintamente riservati;

ARTICOLO 11 – Violazione degli obblighi

11.1 L'organo amministrativo, qualora venga a conoscenza di qualche infrazione alle disposizioni dello Statuto o delle deliberazioni degli organi consortili, invita il consorziato inadempiente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'invito, le eventuali giustificazioni tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

11.2 L'organo amministrativo, valutate le eventuali giustificazioni addotte o una volta constatata la mancata presentazione delle stesse e, ove ritenuto utile, sentite le parti, delibera i consequenziali provvedimenti e l'eventuale misura delle penalità.

La deliberazione dell'organo amministrativo è comunicata al consorziato interessato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

11.3 Il consorziato deve effettuare il versamento delle eventuali penalità comminate nelle casse consortili, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra.

11.4 Qualora l'organo amministrativo, che delibera in merito, ritenga che le infrazioni siano di gravità tale da giustificare l'esclusione del consorziato, sottoporrà la decisione all'Assemblea dei soci con relazione scritta.

ARTICOLO 12 – Trasferimento delle quote

12.1 Le quote non sono trasferibili e non possono essere sottoposte ad usufrutto o costituite in pegno o in garanzia a favore di terzi se non con il gradimento dell'organo amministrativo. Qualora entro il termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento, al socio

richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione.

Qualora il soggetto proposto abbia tutte le caratteristiche previste dal presente statuto per assumere la qualità di socio ed il gradimento venga negato, il socio avrà diritto ad esercitare il recesso nei termini e modi indicati nell'art. 13 del presente Statuto.

12.2 Le garanzie ed i finanziamenti concessi dal socio uscente, in essere alla data del trasferimento delle quote o dell'effettivo recesso, permarranno fino alla data della loro scadenza originaria, salvo espresso accordo scritto in deroga.

12.3 Il trasferimento e/o l'assoggettamento delle quote a vincoli di qualsiasi genere sono inefficaci nei confronti della Società, se attuati in violazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ARTICOLO 13 – Recesso

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'impresa consorziata da più di un biennio può recedere dalla Società inviando una lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'organo amministrativo, almeno 4 (quattro) mesi prima della data di chiusura di ogni esercizio (31 dicembre). Il recesso ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio successivo (1° gennaio) fermo restando che, quando l'impresa consorziata ha assunto impegni che permangono anche posteriormente alla data di effetto del recesso, gli impegni stessi devono essere regolarmente assolti.

ARTICOLO 14 – Esclusione

14.1 L'esclusione del socio ha luogo, su deliberazione dell'organo amministrativo:

- a) in caso di mancata esecuzione dei conferimenti e nel caso in cui si trovi in una delle condizioni indicate dall'art. 2286 del codice civile;
- b) quando abbia perso anche solo uno dei requisiti previsti dall'art. 7 del presente statuto;
- c) quando il suo operato si traduca comunque in un grave danno morale o materiale per la Società;
- d) qualora non abbia ottemperato anche ad uno solo degli obblighi previsti dallo Statuto;
- e) qualora non abbia rispettato qualsivoglia altra obbligazione contratta nei confronti della Società;
- f) qualora non possa più partecipare od ostacoli il conseguimento degli scopi consortili.

E' escluso di diritto il socio che sia dichiarato fallito o che sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo o di amministrazione controllata od alle altre procedure analoghe previste dalla legge.

14.2 La delibera di esclusione dell'organo amministrativo deve essere comunicata al socio interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 8 (otto) giorni dalla data della delibera.

14.3 L'organo amministrativo provvede, altresì, ad iscrivere, entro 8 (otto) giorni, la delibera di esclusione nel Registro delle Imprese del luogo ove ha la sede legale la Società.

14.4 Nei casi di cui alle precedenti lettere d) ed e), il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad adempiere, e la sua esclusione potrà essere deliberata solo trascorso un mese da detto invito, qualora perduri l'inadempienza.

Negli altri casi l'esclusione potrà essere deliberata senza necessità dell'invito di cui sopra.

14.5 Il provvedimento di esclusione deve essere annotato sul libro soci ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.

Entro tale termine il socio escluso può fare opposizione davanti all'organo arbitrale di cui al successivo art. 35, il quale ha facoltà di sospendere l'esecuzione della delibera di esclusione fino alla pronuncia della sentenza. Tale opposizione e l'eventuale sospensione non può avvenire in caso di esclusione di diritto del socio dichiarato fallito o che sia stato ammesso a procedure concorsuali.

ARTICOLO 15 – Effetti della cessazione dallo status di consorziato

15.1 In caso di recesso per i casi tassativamente previsti dalla legge, il rimborso delle quote avverrà a valori correnti ed in proporzione del patrimonio sociale, esclusa, comunque, la valutazione dell'avviamento, data la natura consortile della Società.

Per quanto riguarda il recesso per cause diverse da quelle disciplinate dal codice civile, ovvero nel caso di esclusione, il valore della quota del Socio receduto o escluso da rimborsare sarà determinata in proporzione al patrimonio netto contabile, risultante dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, cui andrà dedotta la proporzionale quota di valore netto contabile dei cespiti materiali ed immateriali di proprietà della Società, esclusi gli immobili sociali.

15.2 In merito alle modalità di rimborso della partecipazione, si applica quanto disposto dall'art. 2473, 4° comma, c.c..

15.3 La Società potrà compensare ogni suo credito nei confronti dei consorziati con debiti di qualsiasi natura verso i consorziati stessi.

ARTICOLO 16 – Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, nei loro rapporti con la Società, è quello risultante nel libro dei soci. E' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

È onere dei soci comunicare alla Società, ai fini della trascrizione nel libro dei soci, anche il numero di telefax e l'indirizzo "e-mail". In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione.

ARTICOLO 17 – Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie loro riservate dalla legge e dal presente Statuto. Decidono, altresì, sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

ARTICOLO 18 – Metodi di assunzione delle decisioni

Le decisioni dei soci devono essere adottate esclusivamente mediante deliberazione assembleare.

ARTICOLO 19 – Diritto di voto e maggioranze

19.1 L'Assemblea è costituita dai soci, attraverso la presenza, in proprio o per delega. I soci possono farsi rappresentare con delega scritta da soggetti anche non soci.

In ogni caso è vietata la delega ai membri dell'organo amministrativo, del Collegio Sindacale, se nominato, ed al Revisore, ove esistente, della Società Consortile.

19.2 Su argomenti all'ordine del giorno aventi specifici contenuti tecnici, l'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti, potrà deliberare l'ammissione di persone qualificate sugli argomenti da trattare senza diritto di voto previa comunicazione al Presidente prima dell'apertura dell'Assemblea.

19.3 Gli amministratori non possono in ogni caso votare nelle deliberazioni riguardanti la loro revoca.

19.4 L'impresa consorziata resasi inadempiente agli obblighi consortili, morosa od esclusa, che abbia proposto ricorso avverso la delibera di esclusione, non é ammessa all'Assemblea.

19.5 L'Assemblea dei soci è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando è presente o rappresentata la maggioranza del capitale sociale, ed, in seconda convocazione, qualora sia presente o rappresentato almeno il 10% del capitale sociale, e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale presente o rappresentato, sia in prima che in seconda convocazione.

Per le delibere relative alle modifiche statutarie, l'Assemblea delibera:

- in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale;
- in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

ARTICOLO 20 – Libro delle decisioni dei soci

I verbali delle Assemblee devono essere trascritti senza indugio nel relativo libro sociale a cura e sotto la responsabilità dell'organo amministrativo. La relativa documentazione è conservata dalla Società.

ARTICOLO 21 – Formalità delle deliberazioni assembleari

21.1 La convocazione dell'Assemblea é deliberata dall'organo amministrativo anche in luogo o località diversa dalla sede della Società, purché in Italia.

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso comunicato al domicilio dei soci a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, fax, posta elettronica o in altro modo tale da garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

Nell'avviso saranno indicati la data, il luogo e l'ora dell'Assemblea, nonché l'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, qualora nell'adunanza precedente l'Assemblea non risulti regolarmente costituita. La seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

21.2 In mancanza delle suddette formalità, la delibera s'intende adottata quando partecipano l'intero capitale sociale e sono presenti, o informati, tutti gli Amministratori e, se istituito, il Collegio Sindacale e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Gli Amministratori ed i Sindaci (se nominati) che non partecipano all'Assemblea devono dichiarare per iscritto di essere informati in merito alla riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non opporsi alla relativa discussione e deliberazione.

21.3 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei

consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i consorziati ancorché non intervenuti o dissenzienti.

ARTICOLO 22 – Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione

L'Assemblea, qualora se ne ravvisi la necessità o anche solo l'utilità o l'opportunità, può essere validamente tenuta con mezzi di telecomunicazione (video/audio-conferenza), purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento;
- sia consentito al Presidente accertare l'identità delle persone legittimate ad intervenire, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia garantita a tutti i partecipanti la possibilità sia di intervenire attivamente ed oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, sia di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Verificandosi dette condizioni, l'Assemblea si considera convocata nel luogo ove si trovano il Presidente ed il soggetto (segretario o notaio) verbalizzante.

ARTICOLO 23 – Presidenza dell'Assemblea

La presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In mancanza, l'Assemblea sarà presieduta dal Vicepresidente, se nominato, ed in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è coadiuvato da un segretario eletto dall'Assemblea.

Al Presidente competono i poteri e le funzioni di cui all'art. 2479-bis, 4° comma, del codice civile.

ARTICOLO 24 – Organo amministrativo

24.1 La Società sarà amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 9 (nove) membri;

24.2 Gli Amministratori:

- possono anche essere non soci;
- durano in carica per il tempo stabilito all'atto della nomina e sono rieleggibili; è prevista la possibilità di nomina a tempo indeterminato;
- sono revocabili dall'Assemblea dei soci.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.

24.3 In caso di cessazione di un consigliere, è consentito al Consiglio di Amministrazione procedere all'integrazione del membro mancante mediante cooptazione. Il consigliere neo-nominato resta in carica fino alla prossima assemblea.

Qualora per dimissioni o altre cause venisse meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, si intenderà decaduto l'intero consiglio e dovrà senza indugio essere convocata l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio. Nelle more i consiglieri rimasti in carica compiranno gli atti di ordinaria amministrazione.

In ogni caso i consiglieri nominati in sostituzione di quelli venuti a

manca scade insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 25 – Poteri e competenze del Consiglio di Amministrazione

25.1 Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione può compiere ogni atto di amministrazione anche straordinaria e più segnatamente sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi consortili, che non siano per legge riservati in modo tassativo all'Assemblea dei soci.

In modo particolare, delibera sulla gestione della Società e delle sue attività; provvede alla formazione del bilancio consuntivo annuale; esercita i controlli di cui all'art. 2605 del codice civile.

25.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato esecutivo o ad uno o più Consiglieri, con le limitazioni di cui all'art. 2475, 5° comma, del codice civile.

Non potranno essere stabilmente delegate le facoltà di:

- assumere e licenziare personale con qualifica dirigenziale;
rilasciare fidejussioni in nome e per conto della società anche bancarie o assicurative, o avalli.

ARTICOLO 26 – Presidente e Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione

26.1 Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente ed uno o più Vice-Presidenti, salvo che vi abbia provveduto l'Assemblea.

26.2 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- convoca il Consiglio, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni consiliari e la tenuta dei libri sociali;
- è legittimato a ricevere pagamenti, consegne, notificazioni e comunicazioni destinati alla Società.

La carica di Presidente è cumulabile con quella di Amministratore Delegato.

ARTICOLO 27 – Convocazione e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

27.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente su sua iniziativa, ovvero su istanza scritta di almeno un terzo degli Amministratori, o del Collegio Sindacale, se nominato. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vicepresidente, qualora nominato, dagli Amministratori Delegati, secondo l'anzianità di carica e, subordinatamente, di età.

27.2 Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso l'indirizzo della sede sociale od altrove, purché in Italia, mediante avviso comunicato al domicilio degli Amministratori e dei Sindaci effettivi o del Revisore, ove nominati, a mezzo di lettera raccomandata, telegramma, fax, posta elettronica o in altro modo tale da garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni prima della riunione e da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. Nell'avviso saranno indicati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. In caso d'urgenza, il termine di cinque giorni è ridotto a quarantotto ore, ma la convocazione dovrà avvenire nella città ove ha sede la Società o nei

comuni limitrofi o ove sia fissata l'eventuale sede operativa.

27.3 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica e i Sindaci effettivi o il Revisore, se nominati.

27.4 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione - qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità o l'opportunità - possono essere validamente tenute con mezzi di telecomunicazione (video/audio-conferenza), purché siano soddisfatte le condizioni sopra previste all'art. 22.

Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera convocato nel luogo ove si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

27.5 La riunione è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, dall'Amministratore Delegato (se esistente) ovvero dal Consigliere più anziano d'età.

27.6 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

ARTICOLO 28 – Decisioni del Consiglio di Amministrazione mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

28.1 Su iniziativa del Presidente del Consiglio stesso, le decisioni possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

28.2 La procedura non è soggetta a particolari vincoli, purché vi sia sicurezza in merito alla ricezione ed alla provenienza della decisione, sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione, sia garantita a tutti gli aventi diritto adeguata informazione e risultino, con chiarezza, dai documenti sottoscritti, l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa..

28.3 La procedura deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. La mancanza di risposta entro il termine suddetto è considerata come voto contrario.

28.4 Le decisioni dovranno essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione sarà conservata dalla Società.

28.5 La consultazione o il consenso espresso per iscritto non sono ammessi nei seguenti casi:

- aumento di capitale delegato ai sensi dell'art. 2481 del codice civile;
- redazione di progetti di bilancio, di fusione, di scissione e delle situazioni patrimoniali ai sensi dell'art. 2482-bis del codice civile;
- acquisto, vendita di beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri; qualora tale potere non sia delegato stabilmente ad uno o più amministratori;
- acquisto, cessione, affitto di aziende o rami di esse;
- stipula di mutui, aperture di credito, rilascio di effetti cambiari e prestazione di garanzie in genere, qualora tale potere non sia delegato stabilmente ad uno o più amministratori.

ARTICOLO 29 – Direttori generali e procuratori

Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori generali e deliberare il conferimento, nelle forme di legge, di procure speciali per

determinati atti o per categorie determinate di atti, a terze persone anche estranee alla Società.

ARTICOLO 30 – Rappresentanza della società

La rappresentanza generale della Società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
- agli Amministratori Delegati, nei limiti delle rispettive deleghe;
- ai Direttori ed ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 31 – Compensi

31.1 L'Assemblea dei soci delibera i compensi e le indennità complessive a favore dell'organo amministrativo, anche sotto forma di partecipazione agli utili in prededuzione. Tutti gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del loro ufficio.

ARTICOLO 32 – Controllo legale dei conti

32.1 Quando obbligatorio per legge, l'assemblea nomina il collegio sindacale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2477 del Codice Civile; in questo caso il collegio sindacale ha anche funzioni di controllo contabile, che in alternativa potrà essere esercitato da un Revisore Unico o da una Società di revisione, secondo quanto deliberato in tal senso dall'Assemblea dei Soci .

32.2 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 del Codice civile, con decisione dei soci può essere comunque nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori istituito presso il ministero della Giustizia.

32.3. Il collegio sindacale nominato ai sensi del comma 32.2 vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento e può:

- a) compiere atti di ispezione e di controllo;
- b) chiedere notizie agli amministratori sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari.

32.4. In caso di nomina del collegio sindacale di cui al comma 32.2, si applicano, ove nel presente statuto non vi sia un'espressa disciplina in materia, le norme di cui dall'art. articolo 2397 all'articolo 2409 del Codice civile.

32.5. Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

32.6. Il collegio sindacale è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficiente informato.

32.7. Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale. In tal caso, è necessario che:

- a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) a meno che si tratti di adunanza totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sia presente il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 33 – Esercizio sociale e bilancio

33.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

33.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, l'organo amministrativo deve redigere il progetto di bilancio d'esercizio, in conformità alle disposizioni di legge in materia.

33.3 Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. La presentazione potrà avvenire entro un maggior termine, comunque non superiore a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, nei casi previsti dalla legge.

33.4 Le eccedenze attive di gestione - salva l'applicazione della disposizione di cui all'art. 7 della Legge 21 maggio 1981 n. 240 ovvero di altra emananda normativa agevolativa - saranno destinate come segue:

- il 5% (cinque per cento) alla Riserva Legale, sino a che abbia raggiunto il limite di legge;

- la restante parte, salvo il disposto del precedente articolo 31 del presente Statuto, a Riserva Straordinaria.

E' comunque esclusa la distribuzione degli utili ai soci.

ARTICOLO 34 – Scioglimento

La Società si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone le competenze.

ARTICOLO 35 – Clausola compromissoria

35.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra questi e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere devoluta ad un arbitro unico, nominato dalla Camera Arbitrale del Piemonte, secondo la procedura di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte.

35.2 La presente clausola è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi coloro la cui qualità di socio è oggetto della controversia.

35.3 Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del collegio arbitrale.

35.4 Sono devolute ad un arbitro unico, secondo quanto sopra previsto, anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

35.5 La soppressione e la reintroduzione della presente clausola devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

ARTICOLO 36 – Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali in materia di Società Consortili."

In originale firmato:

FILIBERTO MARTINETTO

GIANDOMENICO BONITO - Notaio.

Copia autentica dell'originale firmato a' sensi di legge, rilasciata ad uso

Torino,